



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA TERZA
SERVIZIO (cod. 3H.01) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 DEL 01-10-2014

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO RECANTE DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ACCESSO ED ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART.
2 DEL D.L. N. 70 DEL 13.05.11, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 106 DEL
12.07.2011. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE: DATORE DI LAVORO PAGLIONE ITALO E
FIGLIO CLAUDIO SNC - DOMANDA NUMERO D'ORDINE CRONOLOGICO "210 ".**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONELLA GUERRIERO

Campobasso, 01-10-2014

ALLEGATI	N. 0
----------	------

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

PREMESSO che l'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011, ha disciplinato l'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, finalizzato all'assunzione nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

CHE il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle P.S. ed il Ministro per la Coesione Territoriale del 24.5.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1.6.2012, ha dettato le modalità di attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito dalla legge n. 106 del 12.7.2011;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 425 del 9.7.2012, la Giunta Regionale ha stabilito di:

- dare attuazione all'operazione relativa al finanziamento del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito dalla legge n. 106 del 12.7.2011, nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle P.S. ed il Ministro per la Coesione Territoriale del 24.5.2012;
- impegnare per tale finalità la somma complessiva di € 1.000.000,00 (unmilione/00), a valere sul POR FSE 2007-2013, sul capitolo n. 12516 – UPB 531 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2012, residui 2011;
- demandare al Direttore Generale della Giunta Regionale l'emanazione di apposito Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro, recante disposizioni relative all'accesso ed alla fruizione del credito d'imposta;

PRESO ATTO che, in attuazione della sopra citata deliberazione, il Direttore Generale della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 706 del 23.07.2012, ha approvato l'*Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro recante disposizioni relative all'accesso ed alla fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011*;

VISTO il predetto Avviso Pubblico, pubblicato sul BURM n. 18 del 1.8.2012, ed in particolare, le disposizioni contemplate dai seguenti articoli:

- art. 3** – Soggetti beneficiari;
- art. 4** – Misure e limiti di fruizione del credito d'imposta;
- art. 5** – Requisiti d'accesso;
- art. 7** – Procedura di valutazione;
- art. 8** – Modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni fiscali;
- art. 10** – Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo;
- art. 11** – Verifiche e controlli;
- art. 12** – Cause di decadenza;

art. 13 – Recupero del credito per indebito utilizzo;

art. 14 – Risorse finanziarie;

ATTESO che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 2012/132876 del 14.9.2012, ha definito le modalità ed i termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011;

ATTESO, altresì, che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 88/E del 17.9.2012 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi;

VISTA la deliberazione n. 372 del 26.7.2013, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise diretto a definire le rispettive funzioni e ruoli in relazione all'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, autorizzando espressamente il Direttore Generale della Giunta Regionale alla stipula del Protocollo stesso;

VISTO il Protocollo d'Intesa di cui allo schema sopra citato firmato digitalmente dalle parti e protocollato sul Registro Ufficiale dell'Agenzia delle Entrate al n. 110176 del 23.9.2013;

PRESO ATTO che con **determinazione n. 196 del 16.5.2014**, pubblicata sul BURM n. 17 del 31.5.2014, il Direttore Generale della Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione dei seguenti elaborati, di cui all'art. 7 del suddetto Avviso Pubblico, predisposti dall'apposita Commissione tecnica, nominata con determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 900 del 28.9.2012:

1. graduatoria definitiva modificata delle domande ammesse e finanziabili, formulata secondo l'ordine cronologico di arrivo dei relativi plichi di candidatura (allegato A);
2. elenco integrativo delle domande non ammesse a finanziamento (allegato B);

VISTA, in particolare, la predetta **graduatoria definitiva modificata delle domande ammesse e finanziabili**, formulata secondo l'ordine cronologico di arrivo dei relativi plichi di candidatura, approvata dal Direttore Generale della Giunta Regionale con determinazione n. 196 del 16.5.2014 e pubblicata sul BURM n. 17 del 31.5.2014;

ATTESO che, nella sopra citata graduatoria, risulta inserita con il numero d'ordine cronologico **"210"** la domanda di accesso all'agevolazione fiscale presentata in data 28/09/2012, protocollo n. 36694, dalla ditta **PAGLIONE ITALO E FIGLIO CLAUDIO S.N.C.**, Partita IVA 00050780709 - C.F. 00050780709, con sede legale in Campobasso, alla Via Garibaldi n. 45/D, per un credito d'imposta fruibile pari ad **€ 14.605,52 (euro quattordicimilaseicentocinque/52)**;

VERIFICATO che ricorrono i requisiti e le condizioni previste dall'*Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro recante disposizioni relative all'accesso ed alla fruizione del credito d'imposta, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011*, per concedere alla suddetta ditta la somma di **€ 14.605,52 (euro quattordicimilaseicentocinque/52)**, a titolo di agevolazione fiscale per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore DI IORIO Gerardo Vincenzo, nato il 16/04/1971;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, attestante l'ottemperanza da parte della ditta summenzionata agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

TENUTO CONTO di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 28.11.2008, di attuazione delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22/2008, riguardo all'esclusione dall'ambito di applicazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, delle erogazioni di somme per dare esecuzione ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea, come nel caso di specie;

RITENUTO, pertanto, di dover concedere alla ditta **PAGLIONE ITALO E FIGLIO CLAUDIO S.N.C.**, con sede legale in Campobasso, alla Via Garibaldi n. 45/D, Partita IVA 00050780709 - C.F. 00050780709, la somma di **€ 14.605,52 (euro quattordicimilaseicentocinque/52)**, a titolo di credito d'imposta, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito dalla legge n. 106 del 12.7.2011, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'unità produttiva di Campobasso del lavoratore DI IORIO Gerardo Vincenzo, nato il 16/04/1971, **definendo contestualmente le prescrizioni, le condizioni di decadenza dall'agevolazione fiscale ed i controlli previsti dall'Avviso Pubblico di cui trattasi;**

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:

1. di concedere al datore di lavoro PAGLIONE ITALO E FIGLIO CLAUDIO S.N.C., con sede legale in Campobasso, alla Via Garibaldi n. 45/D, Partita IVA/C.F. 00050780709, **la somma di € 14.605,52 (euro quattordicimilaseicentocinque/52)**, a titolo di credito d'imposta, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito dalla legge n. 106 del 12.7.2011, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'unità produttiva di Campobasso del lavoratore DI IORIO Gerardo Vincenzo, nato il 16/04/1971;

2. di stabilire che e' fatto obbligo al datore di lavoro PAGLIONE ITALO E FIGLIO CLAUDIO S.N.C. di osservare le seguenti prescrizioni:

A) il soggetto beneficiario è tenuto a conoscere ed a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle regole sugli aiuti di Stato ed al rispetto degli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità degli interventi.

B) In attuazione di quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/132876 del 14.9.2012, il credito d'imposta in argomento è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è utilizzabile nei limiti degli importi comunicati nel provvedimento di concessione, presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567, ed andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.

Il credito d'imposta è utilizzabile, da parte del soggetto beneficiario, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di concessione ed **entro il 15 maggio 2015** (come previsto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99).

A tal fine la Regione Molise invia all'Agenzia delle Entrate, attraverso il flusso informativo di cui al citato provvedimento n. 2012/132876 del 14.9.2012, i dati concernenti i contribuenti beneficiari del credito di imposta ed i relativi importi concessi. La data a partire dalla quale il credito medesimo può essere utilizzato in compensazione dovrà essere maggiore di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di invio del flusso informativo.

Per consentire la fruizione del credito d'imposta, tramite il modello F24, con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88/E del 17.9.2012 è stato istituito il seguente **codice tributo**:

“3885” denominato: “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, D.L. n. 70/2011”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione *“Regioni”* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*. Il campo *“codice regione”* è valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d’imposta, indicando per il Molise, **“12”**.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l’anno in cui è concesso il credito d’imposta, nel formato **“AAAA”**.

C) Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell’art. 4 del Decreto interministeriale 24 maggio 2012. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea.

L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

D) Il datore di lavoro che avesse presentato a valere su altra normativa domanda di aiuti - in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione fiscale di cui sopra - per la quale non sono ancora noti gli esiti dell’istruttoria, dovrà fornire, successivamente alla notifica dell’ammissione ai benefici, comunicazione riguardo ai contributi concessi.

E) Il soggetto beneficiario è tenuto a conformarsi agli indirizzi emanati dall’Autorità di Gestione del POR Molise 2007/2013 in materia di informazione e pubblicità, relativamente agli adempimenti in capo ai beneficiari del FSE, nel rispetto dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Tutti i documenti contabili che riguardano le operazioni ammesse a finanziamento devono contenere una dichiarazione da cui risulti che si è ricevuto il cofinanziamento dal Fondo Sociale Europeo.

Il soggetto beneficiario, accettando il finanziamento, accetta di venire incluso nell’*“Elenco dei beneficiari”* pubblicato sul sito web della Regione Molise.

3. di stabilire che il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;

c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se a seguito di verifiche sui contenuti delle dichiarazioni di responsabilità di cui agli Allegati 1, 2 e 3 previsti dall’art. 6 del presente Avviso Pubblico, la Regione Molise accerti che il datore di lavoro beneficiario ha reso dichiarazioni non veritiere o prodotto falsità negli atti.

Nei casi di cui alla lettera a), la decadenza opera a partire dal mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a). Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d’imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni.

4. di stabilire che la Regione Molise effettuerà le ulteriori verifiche ed i controlli di seguito indicati, così come previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico:

al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni realizzate nel periodo di riferimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate di cui agli artt. 5 e 6 dell'Avviso, la Regione Molise procede ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile, relativa all'aiuto concesso ed ai relativi costi salariali ammissibili, di cui all'art. 10 dell'Avviso, raccolta in un apposito "fascicolo di operazione", dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative ubicate nel territorio della Regione Molise) dei beneficiari.

Detta documentazione deve essere disponibile ai sensi del art. 90 del Regolamento CE 1083/2006 e archiviata in maniera ordinata e conservata, in originale, sulla base delle norme vigenti, per il periodo previsto dal art. 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e comunque fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma, e messa a disposizione degli Uffici competenti ai fini dell'attività di controllo esercitato dalla Regione Molise.

In ogni caso l'Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale; pertanto la suddetta documentazione deve essere conservata fino ai termini di prescrizione più comuni stabiliti dalla suddetta normativa (diversi a secondo della tipologia di documento), ed essere esibita in caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti beneficiari sono tenuti, su richiesta della Regione Molise o di altri organismi di controllo preposti a livello regionale, nazionale e comunitario ad esibire la documentazione originale.

5. di stabilire il recupero del credito per indebito utilizzo, nei casi previsti dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico:

qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione Molise procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L'indebita fruizione può anche essere accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo.

6. di stabilire che il presente provvedimento di concessione è soggetto a revoca in caso di inadempimento di quanto in esso previsto, con specifico riferimento all'inosservanza delle prescrizioni sopra esplicitate, al verificarsi delle cause di decadenza del diritto al credito d'imposta ed all'esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati, nonché al verificarsi di altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal sopra citato Avviso Pubblico, con conseguente obbligo alla restituzione delle somme percepite, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge;

7. di stabilire che per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute nel più volte citato Avviso Pubblico pubblicato sul BURM n. 18 del 1.8.2012;

8. di specificare che la spesa complessiva di € 14.605,52 trova copertura sul capitolo n. 12516 - UPB 404 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2014, residui 2011, impegno di spesa (sub) n. 419 del 25.6.2012, assunto con D.G.R. n. 425/2012;

9. di stabilire che la Regione Molise - al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui trattasi - provvederà ai successivi adempimenti previsti dall'art. 9 del decreto interministeriale del 24.5.2012 citato in premessa e dall'art. 4 del predetto Protocollo d'Intesa siglato tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise;

10. di notificare il presente atto alla ditta PAGLIONE ITALO E FIGLIO CLAUDIO S.N.C., per la conseguente presa visione e firma per accettazione, che conferirà allo stesso provvedimento valore contrattuale di regolazione dei rapporti tra la Regione Molise ed il soggetto beneficiario; la mancata sottoscrizione, per accettazione, del provvedimento di concessione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica, ha valore di rinuncia all'agevolazione fiscale concessa, con la conseguente esclusione dalla graduatoria del datore di

lavoro beneficiario;

11. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed al Servizio Ragioneria Generale ed Entrate della Regione Molise;

12. di pubblicare la presente determinazione integralmente sul B.U.R.M. e sul sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it, sezione "Albo pretorio online".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82